



PROPOSTA DI ARTICOLATO

Articolo 1

1. Ai sensi degli artt. 2, 3, comma 2, 9, comma 2, 41, 42, comma 2, e 44 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove, su tutto il territorio nazionale, gli Accordi di Foresta quali strumenti per lo sviluppo di filiere forestali e la valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici connessi al bosco.

2. Gli Accordi di cui al comma 1 possono essere altresì rivolti alla definizione di sinergie tra quanti a diverso titolo operano, sia quali proprietari o titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali, sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

Articolo 2

1. L'Accordo di foresta è il contratto tramite il quale due o più soggetti singoli o associati, aventi il requisito di cui al comma 2, si obbligano a collaborare per gli scopi di cui all'articolo 1, individuando le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti.

2. Almeno la metà dei contraenti dell'Accordo di foresta deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali, oppure in alternativa almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;

3. Nell'individuazione delle soluzioni di cui al primo comma le parti possono anche promuovere:

- a) la gestione associata, sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari, pubbliche o private, singole o associate, nonché dei terreni abbandonati o silenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018;
- b) la redazione e attuazione di uno strumento di pianificazione di cui ai commi 3 e 6, articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, delle superfici interessate;
- c) la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio;
- d) la realizzazione di interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti agro-silvo-pastorali, e che coinvolgano diversi attori del territorio;

4 L'Accordo di foresta **può essere** aperto all'adesione di altre parti oltre ai contraenti originari ai sensi dell'art.1332 del Codice Civile, e può trasformarsi in società, consorzio, associazione o altro ente con o senza personalità giuridica ai sensi degli articoli 42.bis o 2500.octies del Codice Civile in ragione del tipo risultante dalla trasformazione.

Articolo 3

1. L'Accordo di foresta deve contenere:

- e) il nome, la ragione sociale, o la denominazione di ogni contraente, iniziale o successivamente aderente;
- f) il termine di durata;
- g) l'elenco dei beni agrosilvopastorali classificati in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti;
- h) l'indicazione degli obiettivi condivisi e perseguiti dai contraenti;
- i) le modalità concordate fra gli stessi per dare attuazione al contratto, tempo per tempo, entro il termine di durata convenuto;
- j) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente;

2. L'Accordo di foresta può prevedere:

- a) le modalità di adesione di altri contraenti;
- b) la nomina di uno dei contraenti, o di un terzo, quale mandatario per l'esecuzione del contratto, o di una o più parti o fasi di esso, nonché i poteri di rappresentanza conferiti a tale soggetto, e le regole relative alla sua eventuale revoca, in deroga all'art. 1726 del Codice Civile;
- c) le regole per l'assunzione delle decisioni dei contraenti su ogni materia o aspetto di interesse comune, nonché per l'individuazione di uno o più gestori per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite;
- d) la modificabilità a maggioranza delle clausole contrattuali, e le regole relative alle modalità di assunzione della stessa modifica, salvo il diritto di recesso del contraente che non ha consentito alla modifica, da esercitarsi entro giorni quindici dalla notifica dell'atto modificativo;
- e) l'istituzione di un fondo comune in denaro.

Articolo 4

Le Regioni e le Province autonome promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione e attuazione degli Accordi di foresta nel proprio contesto territoriale e socioeconomico.

Relazione illustrativa

Si intende proporre l'adozione legislativa di una nuova figura contrattuale per lo sviluppo di filiere forestali e la valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici connessi al bosco stesso. Figura contrattuale che abbia come caratteristiche la vincolatività giuridica mediante la costituzione di un soggetto di diritto autonomo. Al contempo, tale modello contrattuale è caratterizzato da un ampio spazio concesso all'autonomia privata di disciplinare i rapporti fra i contraenti in funzione degli obiettivi condivisi che gli stessi intendono perseguire con detto strumento contrattuale. Inspirandosi ad esperienze già note nell'ordinamento, si immagina la

codificazione di un **“ACCORDO DI FORESTA”** le cui caratteristiche, sono rappresentate nell’articolato proposto.

Gruppo di lavoro redattore della proposta di articolato

Antonio Nicoletti - Legambiente
Enrico Calvo - ERSAFF Regione Lombardia
Federico Roggero – Università La Sapienza - Roma
Gabriele Locatelli – Oltreterra – Slow Food
Marco Maltoni - Ordine Notai Forlì – Cesena
Raul Romano – C.R.E.A.
Rinaldo Comino - Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia

Partecipanti ai lavori preparatori (Corezzo (AR)) – Oltreterra 2020

A.U.S.F. – Firenze
Andrea Laschi – Università degli Studi di Firenze
Antonio Nicoletti - Legambiente
Beatrice Brezzi - Unione dei Comuni Montani del Casentino
Carlo Pedrazzoli - Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Classi quinte Liceo Scientifico A. Righi Cesena – Sezione distaccata di Bagno di Romagna (FC)
Eleonora Ducci - Unione dei Comuni Montani del Casentino
Enrico Calvo - ERSAFF Regione Lombardia
Federico Roggero – Università La Sapienza - Roma
Francesco Chianucci - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Arezzo
Francesco Contu - Regione Abruzzo
Franco Lotti - Consorzio Forestale Alto Bidente
Gabriele Calliari - Federforeste
Gabriele Locatelli – Oltreterra – Slow Food
Gianluca Ravaioli - Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Giovanni Teneggi – Università degli Studi di Firenze
Giuseppe Vignali - Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
Marco Di Santo – Parco Nazionale della Majella
Marco Maltoni - Ordine Notai Forlì – Cesena
Marco Togni – Università degli Studi di Firenze
Marzio Marzorati - Legambiente Lombardia
Raul Romano - CREA
Rinaldo Comino - Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia
Sandro Pieroni - Regione Toscana
Stefano Berti - Foresta Modello della Montagna Fiorentina
Vittorio Bugli – Regione Toscana